COMUNE DI GONZAGA (PROVINCIA DI MANTOVA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI

INDICE

- ART. 1 PRINCIPI PAG. 3
- ART. 2 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO PAG. 3
- ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO PAG. 3
- ART. 4 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI PAG. 3
- ART. 5 AMBITO DI ATTIVITA' PAG. 3
- ART. 6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE PAG. 4
- ART 7 ISCRIZIONE ALL'ALBO PAG. 5
- ART. 8 CANCELLAZIONE DALL'ALBO PAG. 5
- ART. 9 DISCIPLINA APPLICATIVA PAG. 5
- ART. 10 TUTELE PAG. 6
- ART. 11 ACCORDI DI COLLABORAZIONE PAG. 6
- ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI PAG. 7

ART. 1. Principi.

- 1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
- 2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
- 3. Il servizio volontario è offerto in forma gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; si svolge, indicativamente, nelle attività di cui al successivo art. 4., andando ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
- 5. Il presente Regolamento non si applica al Servizio di Protezione Civile, al Servizio civile nazionale e alle forme di volontariato erogate per il tramite di associazioni o enti di promozione sociale.
- 6. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 2 Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Gonzaga:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione
- b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari;
- d) riconosce nel volontariato uno strumento di crescita e di formazione delle persone coinvolte.

L'ente rilascia, a richiesta dell'interessato e per le finalità consentite dalla legge, l'attestazione relativa al servizio prestato a titolo di volontariato.

Art. 3 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione dell'albo dei volontari e la disciplina dell'utilizzo istituzionale del volontariato svolto da cittadini singoli non aggregati in forma associativa presso il Comune di Gonzaga, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 4 Istituzione dell'Albo dei singoli volontari

E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al successivo art. 5.

La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

La gestione dell'albo è affidata per tutto l'ente ai servizi culturali.

Art. 5 Ambito di attività

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguente aree:

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;

AREA CIVILE relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedi bus, scuolabus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...) ecc.

AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, ...)

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico

I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Le modalità di utilizzo dei volontari, in relazione alle attività svolte e ai luoghi e tempi dell'effettuazione, nonché in relazione alla condizione professionale dei volontari devono essere tali da rendere evidente la natura volontaristica della prestazione.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione

- I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;

- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
- e) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

In una separata sezione dell'albo possono essere iscritti anche cittadini minorenni con il consenso di chi ne esercita la patria potestà. I volontari minorenni dovranno essere assegnati ad attività coerenti con l'età e le competenze, in ogni caso essi dovranno prestare la loro attività in collaborazione con volontari maggiorenni o personale dipendente, senza diretta assunzione di responsabilità.

Art. 7 Iscrizione all'Albo

Nella domanda di iscrizione, da presentare utilizzando l'apposito modello predisposto dagli uffici, il volontario è tenuto a fornire:

- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
- c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

L'ufficio competente alla gestione dell'albo dei volontari può motivatamente rifiutare l'iscrizione di un volontario o disporne la cancellazione dall'albo, anche al di fuori dei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- a) rinuncia;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività.

Art. 9 Disciplina applicativa

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 10. Tutele.

Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei volontari per infortuni e responsabilità civile.

Ai volontari si applicano l'art. 3 comma 12-bis e l'art. 21 del d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. I volontari dovranno comunque essere dotati dei dispositivi di protezione individuale di cui verrebbero muniti i lavoratori dipendenti per attività analoghe.

Per specifici progetti in cui possano essere rilevanti profili di tipo sanitario, l'ente e i volontari coinvolti convengono le modalità di verifica dei requisiti necessari.

Art. 11. Accordi di collaborazione.

Quando ciò risulti opportuno per la realizzazione dell'attività o in relazione ai progetti di volontariato di maggior consistenza e durata, l'Amministrazione e i volontari coinvolti, sottoscrivono con il dirigente/responsabile interessato un apposito accordo che preveda:

- a. la definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b. l'attestazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c. l'attestazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e. la dichiarazione da parte dei volontari che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale con l'accettazione espressa di operare nell'ambito della programmazione dell'ente in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

Di norma i volontari sono dotati di un elemento che ne consenta il riconoscimento da parte dell'utenza quali membri dello staff della struttura presso la quale prestano la loro attività.

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e

consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.